

COMUNE DI VALSAMOGGIA
(Provincia di Bologna)
Area Cura territorio, manutenzioni e Ambiente

**APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO NEL COMUNE DI COMUNE
DI VALSAMOGGIA**

Durata
dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2019

CIG:.....

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi da 3 a 6 e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo e a misura

		<i>importi in euro</i>
1	Impegno mezzi e personale per spalatura manuale, taglio alberature e rami, organizzazione e logistica servizio neve e sale - Servizio reperibilità - organizzazione e gestione centrale operativa (canone)	150.500,00
2	Impegno mezzi e personale - quota variabile	161.304,00
A	Totale appalto (1 + 2)	311.804,00

Il responsabile del servizio
Dino Turatti

Il responsabile del procedimento
Dino Turatti

Sommario

<u>PARTE PRIMA.....</u>	<u>4</u>
<u>Definizione tecnica ed economica dell'appalto.....</u>	<u>4</u>
<u>Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali.....</u>	<u>4</u>
<u>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 – Durata del contratto.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3– Ammontare dell'appalto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4. Criteri di aggiudicazione - Modalità di stipulazione del contratto.....</u>	<u>5</u>
<u>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8. Fallimento dell'appaltatore.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; coordinatore d'esecuzione del servizio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini.....</u>	<u>8</u>
<u>CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12. Consegna delle aree ed inizio del servizio.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13. Oneri ed Obblighi Generali a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 14. Tempi di intervento.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 15. Penali.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....</u>	<u>16</u>
<u>CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 17. Pagamenti.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....</u>	<u>17</u>
<u>CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 19. Garanzia provvisoria.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 20. Garanzia definitiva.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21. Riduzione delle garanzie.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 22. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>19</u>
<u>CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 23. Condizioni dell'appalto.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 24. Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 25. Variazione introdotte dalla stazione appaltante.....</u>	<u>22</u>
<u>CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 26. Adempimenti in materia di sicurezza.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 27. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 28. Piano operativo di sicurezza.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 29. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....</u>	<u>24</u>
<u>CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 30. Subappalto.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 31. Responsabilità in materia di subappalto.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 32. Pagamento dei subappaltatori.....</u>	<u>27</u>
<u>CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 33. Accordo bonario.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 34. Definizione delle controversie.....</u>	<u>28</u>

<u>Art. 35. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)</u>	28
<u>Art. 36. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</u>	29
<u>CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</u>	30
<u>Art. 37. Inderogabilità dei termini di esecuzione</u>	30
<u>CAPO 11. NORME FINALI</u>	30
<u>Art. 38. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</u>	30
<u>Art. 39. Organizzazione dei cantieri di lavoro</u>	31
<u>Art. 40. Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare - Segnaletica</u>	31
<u>Art. 41. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto</u>	31
<u>Art. 42. Tracciabilità dei pagamenti</u>	32
<u>Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse</u>	33
<u>PARTE SECONDA</u>	34
<u>Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale</u>	34
<u>Art. 44. Programma dei servizi</u>	34
<u>Art. 45. Misurazioni delle prestazioni</u>	34
<u>Art. 46. Adempimenti specifici iniziali e conduzione dei servizi</u>	34
<u>Art. 47. Attrezzature e mezzi impegnati nel servizio neve</u>	35
<u>Art. 48. Interventi del servizio neve e trattamento antighiaccio</u>	37
<u>Art. 49. Servizio GPS (global positioning system) di monitoraggio</u>	41
<u>Art. 50. Interventi speciali</u>	43
<u>Art. 51. Struttura organizzativa dell'impresa</u>	44
<u>Art. 52. Dotazione minima dei mezzi</u>	44
<u>Art. 53. Dotazione di sale - trattamento antighiaccio</u>	46
<u>Art. 54. Limite minimo della carreggiata da sgombrare</u>	47
<u>Art. 55. Suddivisione del territorio comunale</u>	48
<u>Art. 56. Scioperi</u>	48

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo da eseguirsi sul territorio comunale comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree pedonali e i cortili scolastici nel rispetto di quanto indicato e previsto nel presente Capitolato, negli elaborati e Tavole progettuali, nelle indicazioni esecutive disposte dal R.U.P., per esigenze legate alle situazioni di emergenza.

L'appalto comprende l'esecuzione dei servizi previsti nelle tavole ed elaborati del progetto redatto dall'Area Cura territorio e manutenzioni del Comune di Valsamoggia.

I servizi oggetto del presente appalto consistono principalmente nelle seguenti prestazioni e forniture:

Trattamento antighiaccio con spargisale e dove necessita spargimento manuale;

Sgombero neve con mezzi con lame di vario tipo;

Sgombero neve manuale o con piccoli mezzi, nei percorsi pedonali e ciclabili di cavalcavia e sottovia, in prossimità degli accessi di strutture pubbliche (es. scuole, municipi, ecc...) e delle principali fermate del Trasporto pubblico, ecc.;

Caricamento neve per sgombero delle aree indicate nel progetto;

Acquisto e gestione della disponibilità di sale, caricamento e successivo spargimento, gestione della disponibilità in quest'ultima fase;

Attivazione di centrale operativa gestita da idoneo personale e dotata delle apparecchiature elettroniche necessarie al coordinamento e gestione del servizio di cui al presente capitolato;

Monitoraggio mezzi impegnati e rendicontazione immediata.

Per garantire la possibilità di effettuare tempestivamente i servizi sopraindicati, si riconosce all'Appaltatore l'onere di mantenere a disposizione e in efficienza i mezzi e quanto necessario, come meglio specificato nella voce **"prestazione a canone"**. In caso di eventi nevosi, gelate e simili, dovranno essere attivati i necessari interventi sul territorio, compensati come costi variabili come meglio specificati alla voce **"prestazioni a misura"**.

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte nei **canoni dei costi fissi** e negli articoli di **elenco prezzi per i costi variabili**, nonché negli elaborati progettuali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal RUP.

Art. 2 – Durata del contratto

L'appalto del **servizio di sgombero neve e trattamento antigelo** avrà la durata di 2 anni per il periodo invernale che va dal 15/11/2017 al 15/04/2019. Allo scadere di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un periodo non superiore a 6 mesi qualora non si sia conclusa la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio; di detta proroga sarà data preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice che sin d'ora si impegna ad accettarla alle condizioni giuridiche ed economiche di contratto vigenti alla data di naturale scadenza dello stesso.

Art. 3– Ammontare dell'appalto

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non prevedibile l'ammontare contrattuale dell'appalto. Il solo importo certo è la quota forfettaria corrisposta dall'Amministrazione, per reperibilità e disponibilità per ogni mezzo impiegato per ciascuna stagione invernale, così come descritta al successivo articolo “*Modalità di retribuzione del servizio*”.

L'importo contrattuale comprende una quota FISSA quale canone per “disponibilità del mezzo” e reperibilità non soggetto ad adeguamento Istat e a ribasso d'asta e una quota VARIABILE, determinata dall'applicazione dei prezzi unitari per le quantità effettivamente svolte delle prestazioni e servizi, a cui va applicato il relativo ribasso offerto in sede di gara.

L'importo complessivo netto, posto a base di gara, relativo alla parte dei costi fissi e della quota variabile stimata è di €. 311.804,00 soggetti a ribasso d'asta.

		Importi in euro Soggetti a ribasso	Importi in euro NON soggetti a ribasso
1	Impegno mezzi e personale per spalatura manuale, taglio alberature e rami, organizzazione e logistica servizio neve e sale - Servizio reperibilità - organizzazione e gestione centrale operativa (canone – quota fissa)	150.500,00	
2	Impegno mezzi e personale - quota variabile	161.304,00	
3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		3.000,00
	Sommano euro	311.804,00	3.000,00

Concorrono a formare il corrispettivo del contratto tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, secondo le modalità e tempi ivi indicati. L'importo comprende e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera e noleggi, attrezzature ed impianti, opere provvisorie, apprestamenti ed impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza necessari per fornire servizi completi, finiti a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal presente capitolato.

Art. 4. Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale per la parte relativa alla quota FISSA (canone). L'importo della quota FISSA, come determinata in sede di gara, resta fissa e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Trattandosi di servizio legato ad eventi stagionali imprevedibili, gli importi delle prestazioni a misura, saranno calcolati in base ai servizi effettivamente richiesti e svolti, ai prezzi dell'elenco prezzi unitari a cui si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara. Pertanto sono soggetti a variazioni, anche significative, nel caso non si verifichino eventi che richiedono l'utilizzo dei mezzi. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà chiedere ulteriori compensi, se non per le attività effettivamente richieste e svolte.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 1 e 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti, come elencati nell'allegato «A»;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 20 e 22 del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 1. il Codice degli appalti;
 2. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 3. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio in oggetto, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) del codice degli appalti.

Art. 8. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice degli appalti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice degli appalti.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; coordinatore d'esecuzione del servizio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del Servizio è assunta dal **direttore tecnico dell'impresa** o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire. L'assunzione della direzione di Servizio da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il **Coordinatore d'esecuzione del Servizio**, quale Responsabile tecnico operativo e organizzativo nominato dal legale Rappresentante della Ditta/Consorzio aggiudicataria dei servizi di cui al presente Capitolato, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione le prestazioni oggetto del presente contratto. Il compito del Coordinatore d'esecuzione del Servizio sarà di gestire organizzare e coordinare i mezzi operativi e il personale utilizzati nell'ambito dello svolgimento dei Servizi in appalto, allertati o in operatività, secondo le diverse necessità che si presentano di volta in volta, tale da assicurare un efficiente ed efficace servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del comune di Valsamoggia.

Il Coordinatore d'esecuzione del Servizio al termine di ogni servizio e comunque entro e non oltre le 48 ore successive, dovrà trasmettere al R.U.P. presso l'Area cura territorio e Manutenzione del comune di Valsamoggia all'indirizzo PEC del medesimo comune: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it il rapporto di servizio in cui risultino specificati i materiali impiegati e le relative quantità, le ore dei noli dei mezzi impiegati utilizzati distinti per servizio.

L'Appaltatore al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà comunicare/trasmettere per iscritto:

- Il nominativo del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio*, unitamente al suo curriculum, il numero di cellulare di riferimento (attivo 24/24 ore) per tutta la durata del presente Servizio in appalto;

- Il numero di fax, di cellulare e indirizzo di Posta Elettronica certificata dell'Impresa aggiudicataria per l'inoltro di eventuali comunicazioni;
 - numero di telefono di "pronta reperibilità", attivo 24 ore su 24 al quale in tutte le ore diurne, notturne, feriali, festive, per tutta la durata dell'appalto, dove potranno essere eventualmente inoltrate comunicazioni/richieste di interventi particolari anche di *"pronto intervento"*;
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
 6. Nel corso dell'esecuzione del servizio il Direttore dell'esecuzione procederà ad effettuare verifiche. Ai controlli dovrà essere presente il Direttore tecnico o suo delegato e sarà redatto apposito verbale ove si darà atto anche all'andamento generale dell'esecuzione contrattuale, del rispetto dei termini contrattuali; verranno inoltre inseriti eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari a garantire il buon andamento del servizio.

Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Il servizio oggetto del presente appalto non potrà essere sospeso o abbandonato e pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di portarlo a compimento anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni alle componenti dei costi.
3. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto all'art. 16 del presente Capitolato.
4. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Consegna delle aree ed inizio del servizio

1. L'esecuzione dei servizi ha inizio il 15 novembre 2017, in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni della stipula e termina il 15 aprile 2019.
2. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità (art 32, comma 8 del Dlgs 50/2016), di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito

ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

3. Il R.U.P. comunicherà all'impresa il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei servizi. Nel verbale di consegna dovrà essere indicato il giorno di inizio servizi; da tale data decorreranno i tempi di avanzamento e di ultimazione dei servizi appaltati. Se l'impresa non si presenterà nel giorno stabilito per la consegna dei servizi, il RUP, le assegnerà mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa un termine perentorio trascorso inutilmente il quale, l'Amministrazione avrà il diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.
4. Con riferimento all'art. 105 comma 9 del D.L. 50/2016 e al D.Lgs. 81/08 l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, prima della consegna dei servizi, la seguente documentazione:

dichiarazione del domicilio dell'Impresa;

copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;

indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL;

incidenza presunta della mano d'opera;

elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle attività dell'appalto;

il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento;

il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08;

il nominativo del Direttore di Esecuzione dell'impresa del servizio (quale Coordinatore d'esecuzione del Servizio), unitamente al suo curriculum;

fotocopia del registro degli infortuni;

registro dei servizi svolti (con caratteristiche simili a quello per i lavori: giornale dei lavori);

modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;

fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza. Tutti i mezzi d'opera impiegati per i servizi richiesti dal presente appalto devono essere provvisti di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al loro impiego e alla circolazione su strada¹;

autorizzazione alla circolazione rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna;

quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui al citato art. art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Prima dell'inizio dei servizi e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso di esecuzione dei servizi.

¹Vedasi in proposito il seguente link:

http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Engine/RAServeFile.php/f/trasportieccezionali/normativa/Commento_sgombraneve.pdf

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione del presente appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo nel territorio del comune di Valsamoggia, secondo gli elaborati di progetto.

Art. 13. Oneri ed Obblighi Generali a carico dell'appaltatore

Fanno carico all'Appaltatore:

- a) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei soggetti e dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativo ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa oltre che del Direttore tecnico e/o Coordinatore d'Esecuzione del Servizio;
- b) garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi, vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse;
- c) tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei servizi, accadessero ai suoi dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;
- d) acquisire le necessarie autorizzazioni per i mezzi impegnati da richiedere ad altri Enti/istituzioni;
- e) provvedere tempestivamente a comunicare all'Incaricato del Servizio di Controllo o al R.U.P. la necessità di procedere a sbarramenti, alla posa di segnaletica, all'allestimento di impianti semaforici provvisori e ad altre attività similari ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei servizi in appalto;
- f) accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei servizi, condizioni particolari che potrebbero rallentare il servizio nelle zone indicate nell'appalto. Nell'esecuzione dei servizi assunti, l'Appaltatore è responsabile di ogni danno arrecato a opere d'arte, manufatti, servizi a rete sopra e sotto suolo, sia pubblici che privati, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità;
- g) tutti gli oneri ed obblighi previsti dal DL 50/2016;
- h) provvedere al risarcimento/indennizzo diretto di qualsiasi genere di danni arrecati al patrimonio pubblico e/o privato, a persone, cose, animali, avvenuti durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato o derivanti dall'esecuzione degli stessi;
- i) comunicare formalmente, prima della consegna del servizio, il nominativo del/i Coordinatore/i d'esecuzione del Servizio quale Responsabile tecnico incaricato dall'Appaltatore per il coordinamento e la gestione dei servizi richiesti con il presente Capitolato, reperibile 24 ore su 24, e il relativo recapito telefonico sia fisso che mobile. Dovrà, altresì, comunicare formalmente un numero di fax sempre attivo ed un indirizzo di Posta Elettronica certificata per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti i Servizi affidati. Ogni variazione/modifica

nello svolgimento dei servizi o qualsiasi altra variazione anche riguardante l'impiego di mezzi e/o personale diversi da quello previsti nel presente Capitolato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Area cura territorio e Manutenzione del Comune di Valsamoggia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it anche ai fini di un eventuale e preliminare nulla-osta;

- j) a dirigere le prestazioni (coordinamento e la gestione dei servizi) mediante personale tecnico di provata capacità anche organizzativa, ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità che di volta in volta si possono presentare, anche in relazione agli obblighi da esso assunti anche con la presentazione di un programma di miglioramento di esecuzione dei servizi. L'Appaltatore è anche direttamente responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità dei propri dirigenti/responsabili/coordinatori dei servizi ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi. Il R.U.P. ha il diritto di esigere la sostituzione di quel personale che non si attenga alle disposizioni precedentemente indicate, motivandone la richiesta all'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale impegnato nel servizio. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge;
- k) fornire, prima dell'inizio dei servizi, le schede tecniche delle attrezzature, i libretti dei mezzi con tutte le omologazioni necessarie allo svolgimento del servizio e di ogni altro documento che possa consentire di valutare l'idoneità dei mezzi messi a disposizione anche in relazione alle norme del Codice della Strada;
- l) lo sgombero, a servizi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini;
- m) provvedere alla eventuale refertazione fotografica delle operazioni in corso nei vari periodi dell'appalto. Sul retro delle copie o come nome file, dovrà essere riportata la denominazione del servizio e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo formale autorizzazione dall'Amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto;
- n) l'Appaltatore ha l'obbligo di tenersi pronto con i mezzi ed il personale e deve iniziare le operazioni al verificarsi delle condizioni minime di emergenza ghiaccio e caduta neve nonché di comunicare all'Area cura territorio e Manutenzione tutte quelle informazioni utili a migliorare il servizio o a risolvere qualunque problematica anche di altri percorsi;
- o) provvedere all'acquisto e alla gestione della quantità di sale necessaria per la corretta esecuzione del servizio di trattamento antigelo sul territorio del comune di Valsamoggia;
- p) resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare al R.U.P. le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere di propria competenza. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare al Comune di Valsamoggia da tale omissione. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi;
- q) l'osservanza, durante l'espletamento del servizio, delle prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Qualora ciò non avvenga, il RUP può disporre, ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i., la sospensione del servizio, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante

inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L 50/2016;

Art. 14. Tempi di intervento

In generale l'attivazione dei Servizi, in particolare per quanto riguarda servizio spargisale e lame, dovrà avvenire:

- Entro 60 minuti dalla chiamata del Coordinatore d'esecuzione del Servizio (o dell'Incaricato del Servizio di Controllo e/o del R.U.P. qualora vi sia inerzia da parte del Coordinatore dell'impresa) con attività di pre-allerta in corso;
- L'Appaltatore e per esso il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio*, in base all'organizzazione richiesta dovrà attenersi a tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato oltre che a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere impartite dall'Incaricato del Servizio di Controllo e/o dal R.U.P.

Il Coordinatore d'esecuzione del Servizio e L'Appaltatore dovranno partecipare a tutti gli incontri di coordinamento che l'Amministrazione Comunale o il R.U.P. potranno convocare nel corso dell'appalto, anche presso la Prefettura, o a riunioni di protezione civile presso il C.O.C. e/o con il Responsabile della Polizia Municipale.

Durante tutto il periodo in cui si svolgono gli interventi di sgombero della neve e trattamento antigelo, il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* attua il coordinamento organizzativo delle attività informando regolarmente l'*Incaricato del Servizio di Controllo e il R.U.P.* per gli opportuni controlli dei servizi.

Per i tempi di intervento, si rimanda al cronoprogramma esecuzione dei servizi, dove vengono definiti i tre casi principali di previsione neve con caduta a terra tra: 0-5cm, 5-12cm e oltre 12cm.

Art. 15. Penali

Salvo il risarcimento a terzi o all'Amministrazione comunale per eventuali danni o disservizi cagionati nonché per il ripristino delle condizioni di normalità della viabilità pubblica, per tutti gli interventi giornalieri in capo all'affidatario del servizio, sia di "*sgombero neve*" che di "*trattamento antigelo*", effettuati in seguito a partenze ritardate del servizio o servizi non effettuati o non effettuati per intero, o altre inadempienze di seguito riportate, verranno applicate le seguenti penali:

Per ogni mezzo d'opera che si presenterà in servizio con ritardo (oltre 60 minuti dalla chiamata/richiesta di intervento).	Penale giornaliera di euro 1.000,00
Per ogni operatore (es. spalatore manuale, operatore per taglio alberature/rami pericolosi o pericolanti, ecc.) che si presenterà in servizio con ritardo (oltre i 60 minuti previsti dalla chiamata/richiesta di intervento) per ogni ora o frazione di ora.	Penale oraria di euro 50,00
Per mancata disponibilità di sale marino da spargere al momento dell'evento.	Penale di euro 2.500,00 (da applicarsi giornalmente sino al reintegro della scorta di sale)
Per utilizzo di altro prodotto simile anziché di sale marino industriale grezzo.	Penale di euro 800,00 (da applicarsi giornalmente sino al reintegro della scorta di sale).
Per utilizzo di mezzi d'opera, lame o spargisale non conformi a quelli richiesti nel Capitolato d'appalto ovvero di quelli indicati dall'Appaltatore e/o per mezzi d'opera sostituiti senza la preliminare accettazione da parte del R.U.P.	Penale di euro 800,00 (per ogni singolo mezzo d'opera, per ogni giorno di ritardo)

Mancata installazione e/o non corretto funzionamento del sistema di rilevazione e monitoraggio GPS, nei termini di cui all'art. 49 del presente Capitolato speciale d'appalto.	Penale di euro 200,00 (per ogni rilevatore GPS; per ogni giorno di ritardo)
Mancata attivazione della strumentazione di rilevazione gps e conseguente impossibilità di verificare il percorso effettuato; Mancata trasmissione alla Stazione appaltante dei dati rilevati dai gps nei termini previsti; Mancata trasmissione alla Stazione Appaltante delle prestazioni effettuate entro i termini previsti dal Capitolato (art. 44).	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo) (Non contabilizzazione degli interventi eventualmente eseguiti per impossibilità di effettivo riscontro/conferma delle prestazioni eseguite)
Mancato servizio di sgombero neve o di sgomberi parziali o incompleti sulla viabilità stradale, pedonale e/o ciclabile compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree indicate nella cartografia allegata al progetto (senza che vi siano stati accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore).	Penale di euro 500,00 (per ogni strada o porzione di essa)
Mancato servizio di trattamento antigelivo o di trattamenti parziali o incompleti sulla viabilità stradale, pedonale e/o ciclabile compresi parcheggi ecc. ovvero dai percorsi e/o aree indicate nella cartografia allegata al progetto (senza che vi siano stati accertati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore).	Penale di euro 250,00 (per ogni strada o porzione di essa)
Mancata conformità del mezzo d'opera (e/o delle attrezzature installate sullo stesso mezzo) alle norme e disposizioni previste dal "Nuovo codice della strada" - decreto legislativo 285/1992 e ss.mm.ii e dal Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.	Penale di euro 800,00 (per ogni singolo mezzo d'opera e/o parte dell'attrezzatura non conforme) e con divieto di impiego/utilizzo del mezzo d'opera/attrezzatura nell'ambito del servizio in appalto e con l'immediata sostituzione del mezzo non regolare.
Mancata esposizione della targa identificativa in plastica o metallo (dimensioni minime cm 30xcm40) in materiale rifrangente, installata in parte ben visibile del mezzo, riportante la dicitura richiesta (art. 46 del Capitolato).	Penale di euro 250,00 (per ogni singolo mezzo d'opera impiegato nei servizi) La penale si applica anche <u>per ogni giorno di ritardo</u> nell'apposizione della targa identificativa sul mezzo d'opera decorrente dalla data di segnalazione all'Appaltatore.
Omissione della comunicazione di avvenuto danno a persone e/o a cose/animali nell'ambito dell'espletamento del Servizio.	Penale di euro 100,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni mezzo d'opera)
Per ogni inadempienza alle indicazioni/richieste/prescrizioni/ordini impartiti dal R.U.P. e/o dall'Incaricato del Servizio di Controllo	Penale di euro 500,00
Per mancata comunicazione dei dati richiesti all'art. 9 del presente Capitolato speciale d'appalto.	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo)
Per mancata trasmissione dell'elenco dell'ubicazione dei depositi	Penale di euro 150,00.

e/o piazzali per i mezzi d'opera e le attrezzature sul territorio di Valsamoggia (dopo il termine previsto per la consegna).	(per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo).
Mancata o ritardata comunicazione dei dati/informazioni richiesti all'art. 44; all'art. 48; all'art. 50, del presente Capitolato.	Penale di euro 150,00 (per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo - per ogni giorno di ritardo).
Impossibilità accertata della Amministrazione Comunale di visualizzazione su portale web dedicato lo spostamento dei mezzi d'opera in attività sul territorio comunale nei vari settori, zone e itinerari (su Google Maps).	Penale di euro 150,00 (per ritardi di accesso superiori ad un giorno dalla segnalazione, compreso il primo; per ogni giorno di ritardo)
Per ogni mezzo sorpreso a svolgere attività non autorizzate o servizi non autorizzati su viabilità diverse da quelle indicate nel progetto o fermo/sosta del mezzi d'opera senza giustificato motivo.	Penale di euro 500,00.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- a) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire per iscritto le proprie controdeduzioni e trasmetterle mediante posta elettronica certificata (PEC) al Committente;
- c) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 15 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- d) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione;

La reiterata violazione degli obblighi contrattuali che comporti l'irrogazione di sanzioni contestate all'Appaltatore ai sensi del presente articolo comporta, dopo la terza formale contestazione, la facoltà per la Stazione Appaltante di rescindere il contratto per grave errore contrattuale ed inadempimento ai sensi dell'art. 9 del Capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in via Amministrativa, civile e penale dei danni patiti da terzi per i verificarsi di incidenti causati o riconducibili a inadempienze parziali o totali rispetto al presente capitolato.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile in via Amministrativa, civile e penale degli eventuali danni provocati riconducibili o derivanti dalla parziale o totale non corretta esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare senza alcun preavviso campioni per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo abilitati, sul materiale impiegato per il disgelo stradale (sale). Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori autorizzati a scelta del committente, saranno a totale carico della Stazione Appaltante.

La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione dei servizi con mezzi propri o di altra Ditta verranno addebitate all'Impresa detraendone il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione. Le penalità applicate non concorrono a determinare risparmio nella spesa anzidetta.

Nel caso in cui i mezzi d'opera e/o le attrezzature occorrenti previsti per i servizi di sgombero neve, trattamento antigelo, per caricamento sale o neve e per il trasporto neve, non risultino in perfetta efficienza e funzionalità ed adeguati (nel rispetto delle normative di settore) ai servizi da svolgere così come previsto nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere la corresponsione del compenso fisso, relativa ai mezzi d'opera/attrezzature che risultassero non idonei e conformi all'uso e alle normative vigenti; il calcolo dell'importo da detrarre al compenso fisso, fatto salvo l'applicazione delle penali, è rapportato al numero dei giorni di mancata efficienza del/dei mezzo/i in rapporto ai giorni complessivi di durata dell'appalto (dal 15/11/2017 al 15/04/2019).

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Si precisa che i servizi si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei servizi al R.U.P., che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla stazione appaltante per il pagamento delle successive mensilità:

- nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato o di altri servizi richiesti nel corso del contratto rispetto al crono programma sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo;
- per ogni altro genere di ritardo nella esecuzione di ordini o prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione, sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo;
- -in caso di lavorazioni totalmente o parzialmente non eseguite per ogni singola prestazione, oltre a non essere riconosciuto il compenso per l'intervento, sarà applicata una penale pari ad € 0,005 per mq;
- in caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato o alle disposizioni preventivamente fornite dal Direttore dell'esecuzione compreso anche il caso di danni procurati ad alberi, arbusti, siepi, arredo urbano, sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio Ambiente, secondo la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà compresa fra un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ed un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);

Qualora l'importo delle penali andasse a superare il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento potrà disporre la risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, si riserva di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'esecuzione dei servizi superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17. Pagamenti

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati al costante mantenimento del flusso informativo relativo a tutti i servizi.

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

per le prestazioni a canone fisso sarà emesso un certificato di pagamento entro il 30 gennaio per le prestazioni rese fino al 31 dicembre e un certificato di pagamento entro il 15 maggio per le prestazioni rese fino al 15 aprile;

per le prestazioni a misura sarà emessa la contabilità entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento e si potrà procedere alle determinazioni di approvazione dei costi variabili. Dopodiché si procederà all'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, la quale dovrà contenere tutti i riferimenti che saranno specificati nella comunicazione di aggiudicazione.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall'Appaltatore o, in alternativa, tramite la Tesoreria Comunale.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)⁵ riferita sia all'Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DL 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali impresa subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l'impresa si presume in regola.

Come disposto dall'art. 30 comma 5 del DL 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva..

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе tutti i pagamenti saranno fatti alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

In caso di inadempienze o ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare come previsto nel presente Capiolato.

Art. 18. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, agli offerenti è richiesta la presentazione di una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 20. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la sottoscrizione del contratto è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La

garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. la garanzia, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 21. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19 e 20 sono ridotti del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

Art. 22. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. Per quanto previsto all'art. 103 c. 7 del DL 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.
5. Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice.
6. L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
7. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare presso una primaria Compagnia Assicurativa una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata del contratto di affidamento del servizio, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato/Contratto e loro pertinenze.
8. La polizza R.C.T. da stipulare con compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante tutto il periodo contrattuale e su tutta la rete stradale Comunale e, di fatto, su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade, piazze, marciapiedi, pertinenze, ecc.. del Comune di Valsamoggia e tutto quanto previsto nel Capitolato d'appalto, facenti oggetto del Contratto, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative per la sicurezza della circolazione; la

stessa polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore. Il terzo danneggiato dovrà essere risarcito per intero da parte della Compagnia di assicurazioni; quest'ultima provvederà successivamente al recupero dell'eventuale importo di franchigia (se previsto), esclusivamente nei confronti del Contraente/Assicurato.

9. Le Assicurazioni devono garantire anche la copertura dei danni subiti dal Comune di Valsamoggia a causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi e devono altresì:

- assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto d'appalto e a consulenti dell'Affidatario o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;

E' da intendersi che qualsivoglia richiesta risarcitoria in tal senso verrà imputata all'Appaltatore.

Le polizze di Assicurazione sopra richiamate da presentare al Committente Comune di Valsamoggia **devono avere massimali non inferiori** agli importi di seguito indicati, per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validità non inferiore alla durata del servizio:

Polizza R.C.A.

- a) per danni conseguenti alla circolazione di automezzi, per ogni veicolo utilizzato per il servizio
- Euro 6.000.000,00 (seimilioni);

Polizza R.C.T.

- b) per catastrofe: - Euro 6.000.000,00 (seimilioni);
c) per danni a persone: - Euro 6.000.000,00 (seimilioni);
d) per danni a cose e animali: - Euro 6.000.000,00 (seimilioni);

Polizza R.C.O.

- a) per sinistro: - Euro 6.000.000,00 (seimilioni);
- b) per persona lesa: - Euro 6.000.000,00 (seimilioni).

Tali polizze dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante all'atto della stesura del verbale di consegna delle prestazioni. La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'Appaltatore dovrà pertanto consegnare al Direttore dell'esecuzione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, sia la copia della polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.

Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a mezzo posta elettronica PEC, facendo seguire una denuncia dettagliata tramite posta elettronica PEC, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.

La denuncia verrà redatta dal tecnico di riferimento per i servizi di cui al presente Capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o specificazioni.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall'affidatario entro 30 giorni dalla denuncia di cui al comma precedente.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte dalle suddette polizze assicurative.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23. Condizioni dell'appalto

1. Nell'accettare i servizi oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza di tutti i servizi da eseguire, dei siti interessati e delle condizioni di viabilità e di accesso;
 - di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavori e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.
2. Prima della consegna del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare un sopralluogo dei siti. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
3. Con l'accettazione dei servizi, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari idonei sotto ogni aspetto, sia tecnico che amministrativo/autorizzativo per procedere all'esecuzione degli stessi nei periodi indicati dal Capitolato e svolti a regola d'arte.

Art. 24. Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore.

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 25. Variazione introdotte dalla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione;
 - b) per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'aggiudicazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene nel corso di esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi la stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

2. La stazione appaltante inoltre può chiedere all'Appaltatore di eseguire, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Responsabile del procedimento.
3. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 1 lett. a), b), c) alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri maggiori a carico dell'Appaltatore medesimo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 26. Adempimenti in materia di sicurezza

1. I servizi che sono oggetto di appalto dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente. L'Appaltatore rimane pertanto unico responsabile della conformità del servizio alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel **Piano operativo di sicurezza** da consegnare alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio e da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere dell'Impresa Appaltatrice.

2. L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
4. È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, siano addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla stazione appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
5. È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'Appaltatore. La stazione appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.
6. L'Appaltatore dovrà organizzare il servizio coinvolgendo, le proprie maestranze nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:
 - è assolutamente vietato eseguire indebitamente interventi che esulino dalla propria competenza;
 - durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dalla segnaletica stradale o di cartelli provvisori aggiunti;
 - è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.
7. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione degli interventi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
8. La macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.
9. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la stazione appaltante per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Art. 27. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti di Polizia Urbana e/o del verde, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 28, commi 1.

Art. 28. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 30, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 26, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 29. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105 comma 8 del DLgs 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei servizi.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione del servizio di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi dell'art 105 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 trasmette altresì la certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'appaltatore deve praticare, per i servizi e le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 31. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore di esecuzione e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 32. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 105 comma 8 e comma 13, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola impresa, in caso di inadempimento

da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti.

CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applica per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 205 del medesimo decreto; pertanto se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 ed il 15 per cento, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il RUP acquisita la relazione riservata del direttore di esecuzione, può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso del servizio una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 34. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 33 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 35. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Art. 36. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice degli appalti;
 - b) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Direttore di esecuzione;
 - c) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa appaltatrice;
 - d) cessione del servizio;
 - e) cessazione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 135/2012 la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
 4. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo.
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente; l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l'importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, della maggiori spese tecniche di , assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle attività alla data prevista dal contratto originario.
- I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli previsti all'Art. 108 del DL 50/2016.

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 37. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizio ne' della sua mancata, regolare e continuativa conduzione secondo cronoprogramma, ne' della sua ultimazione:
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione o concordati con questo;

- le eventuali controversie tra l' Appaltatore ed i fornitori;
- le eventuali vertenze di carattere aziendale tra l' Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

CAPO 11. NORME FINALI

Art. 38. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:
 - l' esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione , in conformità alle pattuizioni contrattuali.
 - ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità del servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.
 - l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
 - la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
 - l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione.
 - l'adozione, nel compimento di tutti i servizi delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell' Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante;
 - le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai servizi ove abbia a svolgersi il traffico è ciò secondo le particolari indicazioni dal Direttore dell'esecuzione e in genere l'osservanza delle norme del Codice della strada ;
 - le spese, le opere e i servizi necessari per lo sgombero del cantiere.

Art. 39. Organizzazione dei cantieri di lavoro

1. Tutte le risulterelle delle lavorazioni devono essere rimosse secondo quanto previsto nella parte seconda del presente capitolato relativo alle specifiche tecniche.
2. Durante l'esecuzione degli interventi va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi. In caso di nevicata che possono occludere alla vista i materiali pericolosi citati, oppure le aree escluse dalla circolazione pedonale e veicolare, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere ad una immediata e più efficiente segnalazione degli stessi.

Art. 40. Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare - Segnaletica

1. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni alla circolazione pedonale, l'Impresa deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

2. Nel caso in cui si debbano istituire limitazioni della circolazione veicolare pubblica, l'Impresa appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di munirsi delle apposite ordinanze per tramite dell'Ufficio di Polizia Locale con il quale prenderà diretti contatti.
3. Tutti i segnali utilizzati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

Art. 41. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo)
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 42. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Art. 44. Programma dei servizi

L'impresa potrà aggiornare il cronoprogramma con le eventuali migliorie offerte in sede di gara. Qualora il programma definitivo non venisse accettato dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa, nel termine di giorni 10 dalla mancata accettazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma accettato non vincola l'Amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei servizi: esso è impegnativo invece per l'Impresa, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità e tempi di interventi offerti.

I programmi dei servizi dovranno essere sottoscritti dal R.U.P. e dal Coordinatore d'esecuzione del Servizio in qualità di Responsabile tecnico operativo dell'Appaltatore;

In caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi il R.U.P. può sollecitare ed in caso di persistenti inadempienze procedere all'applicazione di penali.

Art. 45. Misurazioni delle prestazioni

La contabilizzazione della prestazione variabile sarà effettuata con riferimento all'unità di misura oraria o frazione di quarto d'ora arrotondato per difetto. Per tutte le prestazioni a misura, si utilizzeranno due metodi di rilevazione, il primo prevale sul secondo e il secondo è di supporto e riscontro al primo, di seguito specificati:

1. utilizzo di sistema GPS e relativo programma di monitoraggio dei mezzi, con annessa rendicontazione progressiva ed immediata, previa approvazione da parte del R.U.P.;
2. compilazione di modelli di rilievo e rendicontazione su carta, previa approvazione da parte del RUP.

Il R.U.P. acquisisce, dal software di gestione GPS, i dati contabili per l'avvio della rendicontazione. L'acquisizione dei dati avverrà durante e/o immediatamente alla conclusione dell'evento, potrà eseguirsi in contraddittorio con l'Appaltatore. A conclusione dell'evento ed entro le 48 ore dal verificarsi delle prestazioni, l'Appaltatore invierà all'Ufficio Manutenzione del comune tutta la documentazione digitale ed eventuale cartacea di rendicontazione.

Per entrambi i metodi di rilevazione, si dovranno produrre file digitali di tipo database (es: .xls), per consentire analisi e aggiornamento degli archivi interni e file digitale in PDF per i documenti di dettaglio della rilevazione (esempio: bolle di rilevazione sul posto, ecc.).

Per le prestazioni a canone, il R.U.P. accerterà le condizioni minime obbligatorie, con visite dei luoghi di gestione del servizio, di ricovero dei mezzi e dei materiali, preventivamente indicati dall'Appaltatore. Se necessario potrà disporre una o più ispezioni ai mezzi ed alla relativa documentazione. Il tutto finalizzato alla verifica di quanto richiesto nel progetto ed offerto in eventuali migliorie di gara. Sarà redatto dal R.U.P., un certificato e verbale di d'ispezione sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Art. 46. Adempimenti specifici iniziali e conduzione dei servizi

Gli interventi previsti nel presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei per garantire le finalità del Piano di sgombero neve e trattamento antigelo sul territorio del Comune di Valsamoggia. Le operazioni da eseguire, previste nel progetto, saranno ulteriormente specificati in sede di programmazione del servizio relativo al periodo di riferimento. L'Appaltatore si farà carico all'inizio di ogni periodo invernale, di tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento delle cartografie, mappe e percorsi del piano neve, con il contributo dell'Ufficio manutenzione del Comune.

Durante l'esecuzione del servizio il R.U.P., per iscritto o in caso di emergenza verbalmente, potrà impartire all'Impresa (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) disposizioni esecutive ad effetto immediato, cui l'Impresa (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) si obbliga a dare corso per garantire un pronto intervento durante l'esecuzione dei servizi.

Art.47. Attrezzature e mezzi impegnati nel servizio neve

Tutte le attrezzature, mezzi e materiali utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere conformi alle norme specifiche e generali a cui fanno riferimento per tipologia e per il servizio da svolgere.

In particolare i mezzi dotati di lame e/o spargisale, dovranno essere preventivamente omologati, tenuti in perfetta efficienza e pronti all'utilizzo.

Durante il periodo di attivazione del servizio, dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2019, l'Appaltatore si impegna a modificare l'elenco dei mezzi messi a disposizione inizialmente, solo in casi eccezionali e per sopravvenuta esigenza motivata formalmente ed approvata dalla Stazione appaltante.

I prezzi di elenco, relativi alle prestazioni a misura, si intendono comprensivi degli oneri di esecuzione sia in giornata feriale che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante, per il materiale antigelo, sistema di rilevazione GPS e quant'altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve compreso le catene, deposito, carico e miscelamento del materiale antigelo, ecc.).

I mezzi adibiti ai servizi oggetto del presente disciplinare dovranno essere adeguati; la Stazione Appaltante si riserva, in sede di verifica, la facoltà di rifiutare quei mezzi d'opera che, a proprio insindacabile giudizio, non fossero ritenuti idonei per i tratti di strade interessate, e che dovranno pertanto prontamente essere sostituiti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà utilizzare nel servizio mezzi d'opera e/o attrezzature perfettamente efficienti e certificati a norma di legge; di ogni mezzo dovrà essere fornita, prima dell'aggiudicazione, copia dei documenti attestanti la conformità dei veicoli che opereranno sulle sedi stradali, alle norme di sicurezza del codice della strada (libretto di circolazione, verifiche e collaudi eseguiti, libretto d'uso e manutenzione, assicurazione responsabilità civile). L'impiego e la conduzione di tali mezzi sono a totale ed esclusivo carico e rischio dell'Appaltatore.

Qualsiasi tipo di mezzo circolante sulla viabilità pubblica dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada ricordando, in particolare, le luci di ingombro ed il lampeggiatore di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare ogni mezzo d'opera impiegato di una targa identificativa in plastica o metallo (dimensioni minime cm 30xcm40) in materiale rifrangente, installata in parte ben visibile del mezzo, riportante la seguente dicitura:

<p>COMUNE DI VALSAMOGGIA</p> <p>SERVIZIO SGOMBERO NEVE E</p> <p>TRATTAMENTO ANTIGELO</p> <p>VEICOLO N. ____ PERCORSO ____</p>

Il mezzo operativo deve essere dotato anche di tutta la segnaletica occorrente e prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione e quanto prescritto sull'la carta di circolazione in relazione allo svolgimento dei servizi di sgombero neve e trattamento antigelo.

I mezzi da mettere a disposizione per le operazioni di manutenzione invernale (*servizio sgombero neve e trattamento antigelo*), omologati, revisionati, regolarmente assicurati e comunque in regola per la circolazione stradale (vedi norme del Codice della Strada), dovranno essere pronti (nel periodo di cui al presente Capitolato) per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata apposizione della necessaria attrezzatura per sgombero della neve e per lo spargimento del sale.

Ai mezzi sgombranti verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" (o lama in gomma tipo *"Vulkollan®"* nelle viabilità con pavimentazione speciale):

- a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo;
- di altezza non inferiore a m 0.80, di larghezza m 2,50[^]3,00;
- orientabile, rispetto alla direzione di marcia, da -45° a +45°;
- spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di cm 30;
- rotazione della lama nei due sensi tali da formare un angolo minimo di 70° per lo spostamento laterale della neve;
- impalcatura ad incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve;
- oscillazione orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- sgancio antiurto per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n° di telaio, ecc.), risulteranno nel verbale di consegna, attestante l'inizio della prestazione di servizio.

Tutti i mezzi dovranno inoltre essere collegati fra loro, con la sede operativa dell'Appaltatore, con l'Incaricato o gli incaricati del Servizio di Controllo del Comune di Valsamoggia e con il R.U.P. mediante o apparecchiature radio ricetrasmittenti e/o con telefoni cellulari (a ciascuno forniti dall'Appaltatore) del gestore telefonico che assicuri la copertura della zona di intervento, oltre al sistema GPS installato su ciascun veicolo/mezzo d'opera utilizzato nell'ambito dell'appalto dei Servizi di cui al presente Capitolato. Sarà onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi per tutti gli eventuali turni di lavoro. Le generalità di tutti i conducenti dovranno essere comunicate alla segreteria dell'Area Cura territorio del Comune di Valsamoggia, così come quelle del Coordinatore dell'Esecuzione del Servizio designato dall'Appaltatore. I mezzi dovranno essere della potenza e portata minima richiesti nel presente Capitolato e comunque adeguati al tipo di servizio da eseguire, rimanendo la facoltà del R.U.P. di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per le strade (o le operazioni) richieste nel presente appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì, in caso di guasti, a sostituire prontamente i mezzi e le attrezzature con altri dello stesso tipo senza per questo poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari: in tal caso dovrà darne immediata comunicazione della sostituzione la cui idoneità dovrà essere debitamente verificata dal RUP. L'Appaltatore dovrà controllare prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura delle lame raschianti, sostituendole a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'Appaltatore l'onere di reperire il mezzo d'opera in grado di sostituire il mezzo che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti.

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici, restano a totale carico dell'Appaltatore; saranno altresì a carico dello stesso gli oneri per le

operazioni di manutenzione ordinaria (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggi, ecc.) e straordinaria dei mezzi d'opera e attrezzature, ivi compreso l'approntamento e gestione della centrale operativa, per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che nei casi più gravi, tali inosservanze, su motivato parere del R.U.P., potranno costituire motivo di proposta per l'immediata rescissione del presente contratto da parte della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro realmente eseguito, decurtata delle spese relative alla risistemazione dei mezzi resasi necessaria. L'Appaltatore dovrà disporre a proprie spese di proprie strutture per il ricovero mezzi di servizio, di propri depositi e piazzali per ricovero mezzi d'opera per tutta la durata dell'appalto.

I mezzi d'opera operativi (lame, spandisale e altre attrezzature) dovranno essere "parcheeggiati" in depositi e/o piazzali adeguatamente distribuiti all'interno del territorio Comunale e lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza, in linea d'aria, non superiore a km. 20 da ciascuno dei tronchi di strada lungo i quali il mezzo d'opera dovrà svolgere il proprio servizio, al fine di garantire l'effettiva operatività ed efficienza di ciascun mezzo impiegato, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. L'elenco e l'ubicazione dei depositi e/o piazzali per i mezzi d'opera e le attrezzature deve essere comunicato entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio.

Si ricorda inoltre all'appaltatore (ad integrazione e ulteriore indicazione di quanto contenuto nel presente articolo) che deve:

- rendere disponibili i mezzi operativi nel periodo indicato in contratto; ai fini della circolazione stradale detti mezzi devono essere conformi alle indicazioni contenute del Codice della Strada, e delle indicazioni contenute nella carta di circolazione come specificato al punto seguente.
- munire il mezzo di apparati di segnalazione, luminosi e non, ad intermittenza e fissi, e quant'altro richiesto dal Codice della Strada per poter circolare su strade urbane ed extraurbane, in orari diurni e notturni; osservare scrupolosamente durante il lavoro di sgombero neve, sia coi veicoli in attività, sia in sosta, tutte le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale prevista dal D.Lg. 30 del 30 Aprile 1992 n.285 Artt.10, 106 e 104, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle successive norme integrative e modificative artt. 13, 14, 211, 212, 268, 273 e 306 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni, fermo restando fin d'ora che la contestazione di eventuali infrazioni sarà in ogni caso a carico della Ditta esecutrice.

In particolare le macchine adibite al servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo dovranno possedere:

- l'aggiornamento in carta di circolazione da parte dell'UMCT o CPA per il montaggio della lama spartineve e o per il montaggio dello spandisale;
- l'autorizzazione alla circolazione, nei casi previsti dal Codice della Strada;
- l'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna².

(copia di detta documentazione, per ciascun mezzo d'opera previsto nel presente Capitolato e messo a disposizione dell'appaltatore, deve obbligatoriamente essere allegata alle schede previste).

Dovranno altresì osservare durante il servizio tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi all'uso del mezzo nella circolazione e nell'impiego.

² Per la categoria delle macchine agricole ed operatrici equipaggiate con lama sgombraneve anteriore è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile. La domanda di autorizzazione e di rinnovo da presentarsi è assoggettata all'imposta di bollo. Queste macchine, risultano 'eccezionali' in quanto la lama spartineve anteriore eccede i m. 2.55, quale la larghezza massima consentita dall'art. 61 del C.d.S. In senso di trasferimento di marcia su strada, la lama spartineve dovrà comunque rispettare la larghezza massima indicata nell'omologazione della M.C.T.C. ed applicata sulla carta di circolazione del veicolo. Il transito è consentito per effettuare i trasferimenti in previsione di precipitazioni nevose e per il ritorno alla sede. L'autorizzazione è rilasciata per il transito su tutte le strade di proprietà della Città Metropolitana di Bologna e su quelle dei propri Comuni, con esclusione dei Centri Storici per i quali sono quest'ultimi a rilasciare l'eventuale nulla osta. Il montaggio della lama sgombraneve su trattore agricolo, ove non riconosciuto in sede di omologazione, comporta l'obbligo di verifica e prova presso un C.P.A. e, conseguentemente, l'aggiornamento dei documenti di circolazione del veicolo interessato al montaggio.

Art.48. Interventi del servizio neve e trattamento antighiaccio

In generale i lavori di trattamento antighiaccio o scioglimento neve consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele, con veicoli muniti di attrezzature spargisale o con mezzi dotati di cassoni per lo spargimento, al fine di prevenire od eliminare la scivolosità dei piani viabili o percorribili per ghiaccio o neve. I lavori di sgombero neve consistono nella movimentazione della massa di neve che ricopre le carreggiate stradali, le piste ciclabili, i marciapiedi, le piazze e tutte le altre aree pubbliche individuate nella cartografia allegata al progetto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, con l'impiego di idonei mezzi d'opera spartineve o mediante interventi con attrezzature manuali (pala da neve, ecc.), al fine di liberarle e consentirne il transito nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

L'Appaltatore per il tramite del *"Coordinatore d'esecuzione del Servizio"* organizzerà e gestirà il servizio in generale, di cui al presente appalto, tenendo in considerazione tutti gli elaborati del progetto, delle eventuali indicazioni *dell'incaricato del servizio di controllo e/o dal R.U.P.*, nonché tenendo conto di quanto di seguito indicato:

Servizio di trattamento antighiaccio con spargisale:

Il servizio di trattamento antighiaccio prevede la necessaria fornitura da parte dell'Appaltatore di sale antigelivo da stoccare nei vari depositi individuati dal medesimo, il caricamento con pala operatrice e lo spargimento, preventivo o di abbattimento, con i mezzi d'opera nei termini nei modi e nelle specifiche indicati nel presente Capitolato d'Appalto, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di sosta, sui ponti, sottopassi, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve;

L'attivazione del Servizio da parte del *"Coordinatore d'esecuzione del Servizio"* dovrà avvenire ogni qualvolta si prevedano possibilità di formazione di ghiaccio sul piano stradale, in occasione di particolari condizioni meteorologiche come ad esempio nebbia e/o temperature prossime a 0°C;

Gli interventi con sale dovranno essere eseguiti sia a scopo preventivo contro la formazione di ghiaccio (specificando che dovrà essere effettuato solo nel caso in cui la pavimentazione risulti umida), sia in caso di nevicate di lieve intensità (fino a 3 cm. di altezza) quando gli spartineve ancora non riescono ad operare causa il limitato spessore del manto nevoso, dove il trattamento antigelo può risultare risolutivo. Ogni qualvolta verrà attivato il servizio di sgombero neve nei percorsi di collina e/o di montagna (i percorsi per ciascun mezzo d'opera da impiegare sono riportati nelle cartografie allegate al presente capitolato) dovrà essere attivato ed eseguito anche il servizio di trattamento antighiaccio (sia preventivo che successivo allo sgombero neve);

Al verificarsi dell'evento con possibile formazione di ghiaccio, il *"Coordinatore d'esecuzione del Servizio"* disporrà l'inizio del Servizio mettendo a disposizione le dotazioni minime di mezzi e attrezzature, come previsto all'art 52 del presente Capitolato, mano d'opera e provviste necessarie al corretto svolgimento del Servizio aggiudicato, dandone obbligatoriamente comunicazione preventiva all'Incaricato del servizio di controllo e al R.U.P.;

Il *"Coordinatore d'esecuzione del Servizio"* si dovrà attivare autonomamente, per provvedere alla salatura delle strade e della viabilità cittadina qualora si prevedano condizioni meteorologiche tali da causare la formazione di ghiaccio; l'attivazione del servizio dovrà essere obbligatoriamente comunicata preventivamente all'Incaricato del servizio di controllo del Comune per l'effettuazione dei controlli; la messa in opera potrà anche essere richiesta dall'*Incaricato del servizio di controllo e/o dal R.U.P.* ad esempio nel caso di mancata attivazione dei servizi da parte del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio*.

Ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione dei diversi parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni, ecc.), che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale NaCl (salgemma) che dovranno essere utilizzati per i trattamenti antigelivi, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo e da utilizzare:

- 7 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra -5,1 e -12 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

Si fa presente che in caso di strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicati di cui sopra dovranno essere aumentati ed è tassativamente vietato l'utilizzo di sabbioni e/o graniglia.

b) Servizio di spalatura neve con mezzi dotati di lame:

Per servizio di spalatura neve si intende ogni azione preventiva, continuativa e conseguente finalizzata a rimuovere immediatamente e ininterrottamente lo strato di neve fresca e impedire la formazione della lastra di neve ghiacciata sulle strade indipendentemente dal tipo di neve, dall'intensità delle precipitazioni e dal grado di abbassamento delle temperature.

Al verificarsi dell'evento con possibili precipitazioni nevose, l'Appaltatore per il tramite del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* disporrà l'inizio del Servizio mettendo a disposizione le dotazioni minime di mezzi e attrezzature richieste, come previsto all'art 52 del presente Capitolato, mano d'opera e provviste necessarie al corretto svolgimento del Servizio aggiudicato coordinandone e gestendone l'esecuzione. L'attivazione del servizio sarà obbligatoriamente comunicata preventivamente all'Incaricato del servizio di controllo del Comune per l'effettuazione dei controlli.

Sui sedimi stradali, sia lapidei e bituminosi dovranno essere usati esclusivamente mezzi meccanici gommati, eventualmente anche catenati o chiodati; in alcuni tratti di viabilità con pavimentazione speciale dovranno impiegarsi mezzi con lame in gomma di tipo "*Vulkollan®*". Negli elaborati cartografici allegati al presente capitolato (Tavole con percorsi, ecc.), cui fare riferimento, sono evidenziati i percorsi d'intervento dei mezzi operativi comprendenti la viabilità pubblica, marciapiedi, ciclabili, ecc....

Il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* ha l'obbligo di tenersi sempre aggiornato sulle condizioni climatiche previste, anche con l'uso di strumenti elettronici posizionati autonomamente sul territorio comunale o dei dati forniti da stazioni meteo eventualmente presenti sul territorio comunale ovvero tramite un costante controllo, nei rispettivi siti internet, di bollettini e/o previsioni meteorologiche dell'ARPA e/o dalla Protezione Civile Regionale riferiti alle previsioni sullo stato del tempo in essere o previsto, al fine di attivare le azioni più opportune per il mantenimento della sicurezza della circolazione stradale.

A seconda delle previsioni o dei bollettini meteo emessi ovvero delle condizioni meteorologiche rilevate sul territorio mediante il proprio monitoraggio, il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* disporrà l'allertamento e/o l'intervento con le lame spazzaneve con impiego di parte o di tutti i mezzi a disposizione, anche tenendo conto delle previsioni meteorologiche circa l'intensità dei fenomeni atmosferici attesi, per una corretta esecuzione del servizio, dandone preventiva comunicazione

all'Incaricato del Servizio di Controllo e/o al R.U.P. per i controlli di competenza, anche ai fini del riconoscimento degli interventi eseguiti;

Lo sgombero della neve dalle strade, parcheggi indicati e altre aree, marciapiedi ecc., ovvero da tutti i luoghi indicati nel progetto, sarà eseguito con continuità fino al termine della nevicata, garantendo la percorribilità della viabilità stradale, ciclabile, pedonale, di progetto. Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- durante il servizio dovranno essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori (muniti di patente) idoneo per il corretto e regolare utilizzo, funzionamento e svolgimento dell'attività da eseguire;
- le *"passate"* dovranno avvenire a lama abbassata nel modo più idoneo per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza;
- i servizi saranno sospesi solo quando le condizioni di transitabilità risulteranno adeguate; di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto *"al nero"*;
- sia data precedenza al *"Servizio di trattamento antighiaccio con spargisale"* e al *"Servizio di sgombero neve con mezzi dotati di lame e/o con intervento manuale (pala da neve, ecc...)"* sulle viabilità indicate nelle Tavole grafiche allegate al progetto;
- per consentire il regolare svolgimento dei mercati, anche rionali, la neve presente nelle aree mercatali deve essere sgomberata e trasportata nelle zone di deposito/scarico prima delle ore 06,00. Di seguito sono indicati i luoghi e i giorni nei quali si svolgono i mercati settimanali nel territorio comunale di Valsamoggia:
 - Località Castello di Serravalle: Piazza della Pace - lunedì mattina;
 - Località Savigno: via Marconi, via della Libertà e Piazza XV Agosto - martedì mattina;
 - Località Crespellano: via Marconi, Piazza della Pace, via Galletti - mercoledì mattina;
 - Località di Calcara: via Garibaldi - giovedì mattina;
 - Località Monteveglio: Piazza Libertà - Giovedì mattina;
 - Località Bazzano: Piazza Garibaldi, via Matteotti, via Mazzini, via Carducci, via Rocchi, Viale Gandolfi, Piazza Pertini, Via Zanasi, via Termanini - sabato mattina.
- per consentire l'agevole accesso agli studenti ed al pubblico, le operazioni di sgombero della neve nei pressi degli edifici pubblici dovranno essere completate entro le ore 7,30 provvedendo al successivo spargimento di sale nelle aree antistanti gli accessi, per prevenire possibili formazioni di ghiaccio;
- il passaggio degli spartineve, su ogni singola strada, deve essere effettuato in modo tale da garantire la massima utilizzazione della carreggiata;
- per le strade aventi larghezza della carreggiata veicolare inferiore ai mt. 3,00 e per gli incroci in relazione all'entità della precipitazione, su ordinazione del R.U.P. potrà essere ordinato lo sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima nei punti di scarico indicati e richiesto l'impiego di un mezzo d'opera adeguato. Per particolari esigenze potrà essere ordinato lo sgombero e l'allontanamento della neve anche da altre zone non precedentemente indicate nel progetto.

Nel progetto sono indicate le zone dedicate per l'accumulo e per lo scarico definitivo della neve; in base ad emergenze climatiche o altre situazioni eccezionali il RUP potrà indicare altri luoghi/aree adatte alle necessità riscontrate.

- per strade con notevole traffico la neve potrà essere accumulata su uno dei lati, senza creare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
- la neve dovrà essere accumulata in modo da non costituire pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Per quanto possibile non dovrà essere accumulata su marciapiedi, contro alberi, contro siepi di vie e giardini.
- dovrà essere prestata particolare attenzione affinché la neve accumulata non abbia a ricoprire segnali stradali, in particolar modo le segnalazioni di ostacoli fissi, strisce sui cordoli spartitraffico, posteggi per soggetti diversamente abili, ecc.;
- è vietato lo scarico della neve nei canali o corsi d'acqua in genere;
- l'impresa dovrà provvedere alla difesa delle zone di accumulo della neve, mediante sbarramenti, cavalletti, coni, cartelli, segnali luminosi (conformi alle normative previste dal C.d.S.) e quanto altro possa garantire l'incolumità degli operai, degli addetti al servizio e degli utenti in genere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con attrezzatura segnaletica propria;
- nelle aree con presenza di particolari pavimentazioni stradali (pietra, porfidi, acciottolati, autobloccanti o piastrelle in cemento dovranno essere utilizzate lame spartineve con riporto raschiante in gomma di tipo "Vulkollan®". Nei centri storici cittadini e nei percorsi particolari dovranno essere impiegati solo mezzi preliminarmente riconosciuti idonei dal R.U.P., escludendo l'impiego di mezzi pesanti ed ingombranti.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, l'incaricato del Servizio di Controllo potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste nell'articolo 17 "*Penali*" del presente capitolato.

c) Servizio manuale di spalatura neve, spargimento sale, taglio alberature e rami pericolosi o pericolanti sulla viabilità e/o aree pubbliche:

Tali servizi si attiveranno e interverranno in presenza di situazioni che ne richiedano l'impiego su disposizione del *Coordinatore d'esecuzione del Servizio*. L'Appaltatore per il tramite del ***Coordinatore d'esecuzione del Servizio*** dovrà pertanto garantire la presenza delle previste unità operative, suddivise in squadre di 2 o più operatori (a seconda del bisogno) i quali, dotati dei mezzi tecnico-operativi necessari, dovranno intervenire per la pulizia dei percorsi pedonali e ciclabili in aree di maggiore affluenza (es. fermate principali della TPER, ecc), davanti agli ingressi principali delle scuole e delle strutture pubbliche indicate nel progetto.

L'Incaricato del Servizio di Controllo e/o il R.U.P. potranno richiedere al Coordinatore d'esecuzione del servizio interventi in altre zone. In caso di necessità (es. richiesta degli operatori sugli spazzaneve o della Polizia Municipale o anche su richiesta dell'Incaricato del Servizio di Controllo e /o R.U.P. il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* disporrà di parte del personale, opportunamente dotato dei mezzi tecnici e dpi necessari per le lavorazioni occorrenti e opportunamente trasportati in loco con i mezzi resi disponibili dall'Appaltatore, per interventi di taglio alberature e/o rami crollati o pericolanti aggettanti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico, in modo tale da liberare la sede stradale da pericoli o altri impedimenti. Gli interventi del servizio si dovranno concludere entro 6 (sei) ore dall'inizio dell'attivazione del servizio ovvero nei tempi consentiti dall'evento in corso. Per le operazioni di spalatura manuale è consentito anche l'impiego di piccoli mezzi meccanici (es. turbine o piccole pale), previa autorizzazione dell'Incaricato del Servizio di Controllo e /o del RUP..

d) Servizio di rimozione di accumuli di neve/spargimento sale dai marciapiedi, taglio rami e alberature cadute o pericolose:

L'Appaltatore metterà a disposizione il personale di squadra necessario (minimo n. 6 persone suddivise in squadre di almeno 2 unità ciascuna) dotate del materiale occorrente per lo spalamento manuale o con

piccola turbina e/o del personale con mezzi d'opera idonei al caricamento della neve su autocarro e al successivo trasporto per lo smaltimento finale nei luoghi indicati dal progetto. Al termine del servizio si provvederà, se necessario, alla pulizia dell'area utilizzata per l'accumulo neve da eventuali detriti/materiali presenti conferendoli presso impianti autorizzati. Il predetto personale potrà essere impiegato per lo spargimento manuale di sale su marciapiedi, camminamenti o altro ove necessario e per il taglio rami, alberature cadute o pericolose in aree pubbliche. L'attivazione del servizio sarà preventivamente comunicata all'Incaricato del servizio di controllo del Comune per l'effettuazione dei controlli.

L'Appaltatore dovrà dotare ciascun conducente di mezzo d'opera impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato di telefono cellulare (da indicare sull'Elaborato n. 5) e comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del relativo numero. Il numero di cellulare indicato nell'elaborato allegato al contratto dovrà essere raggiungibile sia di giorno che di notte. Appena inizia una nevicata, il Coordinatore d'esecuzione del servizio deve prendere direttamente contatto e informare l'Incaricato del Servizio di Controllo (Reperibile) e/o il R.U.P. al numero telefonico che verrà comunicato dalla Stazione appaltante.

Art. 49. Servizio GPS (global positioning system) di monitoraggio:

L'Appaltatore provvederà a proprie spese, **entro 40 (quaranta) giorni dall'avvenuta aggiudicazione/verbale di consegna anticipata dei servizi di cui al presente capitolato, ad eseguire l'installazione su tutti i mezzi d'opera impiegati nel servizio sgombero neve e trattamento antigelo di dispositivi GPS (*Global Positioning System*) per il monitoraggio dei servizi previsti nel presente Capitolato e la rendicontazione delle ore effettivamente svolte.** Tali dispositivi dovranno essere perfettamente e correttamente installati e resi funzionanti su ogni mezzo d'opera preposto al servizio di trattamento antigelo (spargisale), su ogni trattore/autocarro con lama spazzaneve e su altri mezzi che saranno impegnati nei servizi descritti nel presente capitolato. **L'appaltatore comunicherà formalmente alla Stazione appaltante la data di avvenuto corretto montaggio e l'efficienza e funzionalità dei sistemi di rilevamento G.P.S. mediante test redatti a propria cura e spese documentandone il risultato.**

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere connesso allo smontaggio di tutta la strumentazione a fine appalto. Ne all'Appaltatore ne all'utilizzatore/proprietario del mezzo d'opera saranno riconosciuti alcun tipo di danno a mezzi o altre apparecchiature dipendente o conseguente al montaggio/uso/smontaggio dell'apparecchiatura gps e dei suoi accessori/apparecchiature necessari al suo corretto funzionamento.

Si precisa che tutti i costi di montaggio, smontaggio, manutenzione, sostituzione (ulteriori forniture di apparecchiature) e connessione e quant'altro necessario per il corretto funzionamento la trasmissione dei dati e dei software per il controllo via web (sia per il Comune che per gli utenti), nessuno escluso, sono a solo ed esclusivo carico dell'Appaltatore al quale verranno riconosciuti sotto forma di "canone fisso".

Altresì è onere a carico dell'appaltatore l'aggiornamento del libretto di circolazione, come previsto dagli Artt. 58 e 78 del Codice della Strada con l'effettuazione presso la motorizzazione Civile delle relative verifiche tecniche d'idoneità.

Il servizio GPS dovrà essere organizzato nel rispetto della privacy ed utilizzato solo allo scopo prefissato. Dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante i nominativi del personale incaricato al monitoraggio ed alla gestione del sistema. Inoltre sarà onere dell'appaltatore dare la disponibilità di accesso completo ed in ogni momento al personale Tecnico indicato dall'Amministrazione comunale di Valsamoggia nel periodo di durata dell'appalto. Per l'utilizzo del sistema di monitoraggio GPS si fa riferimento ai Regolamenti in materia approvati dal garante della privacy. L'Appaltatore e il personale coinvolto nel servizio prenderanno visione di quanto da essi previsto.

Si ricorda che l'Appaltatore unitamente al Coordinatore di esecuzione del servizio dovranno recarsi, **entro 15 giorni dall'inizio del servizio previsto per il 15 novembre 2017, presso l'Area Cura territorio e**

Manutenzione comunale per la presentazione del portale Web di monitoraggio del sistema GPS e l'effettuazione di TEST sulla corretta operatività dei sistemi proposti e dispositivi installati.

1. Nel servizio, compensato con il relativo canone fisso, è compreso:

- a) noleggio/acquisto delle apparecchiature GPS, il montaggio e il collaudo sui mezzi, lo smontaggio a fine appalto, nonché ogni accessorio/apparecchiatura necessario per il collegamento e il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura;
- b) il software di rilevamento e monitoraggio in tempo reale dei mezzi con acquisizione ed esportazione dei dati relativi al percorso (km effettuati, attività di pausa e di riposo, tempi di guida, ecc..) e con possibilità di accesso multi livello/multiutente via Web;
- c) tutti i servizi complementari tra cui: trasmissione dei dati da e verso i mezzi utilizzati, comprensivo del traffico;
- d) memorizzazione dei dati per un periodo di 12 mesi su server del fornitore, con la possibilità di piena accessibilità ed estrazione nei formati più comuni;
- e) fornitura di ogni altro software, programma o altro necessari per il controllo/verifica dell'operato dei mezzi dell'Appaltatore che operano per l'esecuzione del servizio in appalto;
- f) in caso di malfunzionamento di un dispositivo l'Appaltatore provvederà senza indugio a comunicare formalmente al Comune l'anomalia riscontrata e, contestualmente, a proprie spese dovrà provvedere alla immediata manutenzione e/o sostituzione dell'apparecchiatura mal funzionante. L'apparecchio deve essere nuovamente attivo entro 24 ore dal riscontro del non corretto funzionamento/rilievo/trasmissione dati. Restando inteso che in caso di ritardato intervento (oltre il termine sopra indicato) verrà applicata una penale come previsto al punto 15 del presente Capitolato. In qualsiasi momento i Tecnici del Comune di Valsamoggia potranno connettersi al dispositivo di bordo per visualizzare su mappa la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità della strada;
- g) è vietato lo smontaggio e/o il trasferimento delle apparecchiature da un mezzo ad un altro senza formale Autorizzazione del Comune.
- h) visualizzazione per l'Incaricato del Servizio di Controllo e il RUP: accesso completo al sistema per il personale dell'Area cura territorio - Manutenzione (personale dell'Ufficio Tecnico Comunale);
- i) Tutti i dati di tracciamento dei mezzi dovranno essere corredati delle informazioni di data, ora, velocità e posizione del mezzo, percorso (km effettuati, attività di pausa e di riposo, tempi di guida, ecc).

Modalità di gestione e contabilizzazione del servizio:

Il conducente del mezzo dotato di G.P.S. dovrà attivare la strumentazione all'inizio dell'effettivo servizio di sgombero neve o trattamento antigelo, disattivandola in caso di interruzione del servizio, soste varie, riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria sede e al termine del servizio stesso.

Si ricorda che in caso di non attivazione della strumentazione e conseguente impossibilità di verificare il percorso effettuato, oltre all'applicazione delle penali previste, non verranno contabilizzati gli interventi.

Non verranno erogati i compensi per tutto il/i periodo/i di inattività del sistema di controllo senza adeguata e circostanziata giustificazione, fermo restando che l'apparecchiatura deve essere resa funzionante entro 48 ore dalla constatazione dell'avaria, anche mediante sostituzione dell'apparecchiatura. Oltre detto termine non verrà accettata alcuna giustificazione.

La contabilizzazione delle ore d'intervento dei mezzi sui quali è installata la strumentazione GPS deriverà dai report risultanti dal relativo programma che indicheranno i percorsi effettuati, i tempi di

percorrenza, le soste, gli orari, ecc..., che dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante entro 48 ore dopo la fine di ogni servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì dotarsi di ulteriori apparecchiature GPS da impiegarsi in sostituzione di unità smarrite, rubate o per mal funzionamento della strumentazione installata e in uso sui mezzi impiegati nei servizi e/o in caso di impossibilità di attivare l'apparecchiatura GPS; di tale situazione ne deve essere data immediata comunicazione al R.U.P. fornendo altresì l'aggiornamento dei dati forniti con le schede di cui all'elaborato progettuale n. 5 oltre che per il controllo del servizio eseguito.

La ditta affidataria dovrà comunque redigere la lista della manodopera e dei mezzi impiegati, con l'indicazione delle ore lavorate.

Art. 50. Interventi speciali

Durante lo svolgimento dell'appalto del servizio sgombero neve e trattamento antigelo potrà essere richiesto all'Appaltatore (*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*) da parte del RUP o dell' *Incaricato del servizio di controllo* la messa a disposizione di mezzi e personale per risolvere imprevisti o situazioni urgenti ed improrogabili volte ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica quali:

- a) rimozione di rami pericolanti aggettanti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico e/o rimozione di alberi caduti in sede stradale, o in aree indicate *dall'Incaricato del Servizio di Controllo e/o dal RUP* con l'utilizzo, all'occorrenza, di un autocarro dotato di cestello e con autista/manovratore e uno o più operai specializzati (a seconda delle situazioni in atto) dotati della necessaria attrezzatura di lavoro e dpi. Gli operatori addetti alla rimozione/taglio delle alberature o dei rami pericolosi in strada potranno essere accompagnati da Agenti di scorta della P.M. e/o da personale del Servizio Manutenzione del Comune. Le operazioni di taglio dovranno avvenire con cesoie a mano, motosega o sveltatoio, il taglio vicino alle alberature dovrà essere netto senza determinare ferite sul tronco. Il materiale di risulta potrà essere temporaneamente accatastato ai lati della viabilità, in zona che non costituisca pericolo per la regolare circolazione veicolare e/o pedonale, ovvero immediatamente rimosso e conferito alla Centro di raccolta rifiuti comunale o, se non conforme alle normative di gestione del Centro, presso discarica autorizzata, salvo diversa indicazione dell'Incaricato del Servizio di Controllo e/o del RUP.
- b) In situazioni di particolare gravità e pericolosità per la tutela dell'incolumità pubblica potrà essere richiesto dal RUP l'attivazione di un servizio per la rimozione di neve o ghiaccio da cornicioni.

Art.51. Struttura organizzativa dell'impresa

Durante il periodo di prestazione del servizio in appalto, l'Appaltatore dovrà altresì allestire, all'interno del territorio del Comune di Valsamoggia una struttura tecnico - operativa (*centrale operativa*) con la presenza di un tecnico reperibile 24 ore su 24, idonea a porre e mantenere in essere tutte le attività propedeutiche alla attivazione dei servizi a prestazione variabile, al controllo del territorio e dell'attività degli operatori coinvolti nel servizio di sgombero neve e trattamento antigelo, nonché fornire prontamente informazioni sullo stato di attuazione dei servizi all'Incaricato del Servizio di Controllo e /o al RUP. L'indicazione dell'ubicazione della struttura tecnico-operativa deve essere comunicato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del servizio, unitamente al nominativo del/i tecnico/i reperibile e il numero di telefono attivo 24/24 ore.

I costi di tutto il personale necessario per attivare e gestire i servizi indicati, nonché le sedi e luoghi per la centrale operativa, per il ricovero di mezzi d'opera e dei materiali da impiegarsi (obbligatoriamente dislocati interno del territorio del Comune di Valsamoggia), nonché ogni altra prestazione relativa alla struttura organizzativa, sono da ritenersi compresi nel corrispettivo previsto per la prestazione a canone fisso, sono fissi e invariabili con applicato lo sconto offerto.

Art. 52. Dotazione minima dei mezzi

1. Attrezzatura minima richiesta e caratteristiche delle macchine operatrici da utilizzare per l'effettuazione dell'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo. L'Appaltatore dovrà rendere disponibile per l'effettuazione dell'appalto la seguente attrezzatura minima:

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO periodo 15 novembre 2017 - 15 aprile 2019 DOTAZIONE MINIMA DEI MEZZI PER IL SERVIZIO					
AREA INTERVENTO (indicativa - fanno fede i percorsi indicati nelle cartografie allegate)	MEZZI SGOMBERO NEVE (quantità n.)	POTENZA TRATTORE/ MACCHINA OPERATRICE (potenza compresa tra Hp e Hp)	TRAZIONE	LARGHEZZA LAMA mt	NOTE
BAZZANO	6	70-150	4x4	2,50-3,60	per il capoluogo e/o per viabilità con pavimentazioni speciali, es. porfido, è richiesto l'impiego di lame in gomma di tipo "vulkollan®"
CASTELLO DI SERRAVALLE	5	85-180	4x4	2,50-3,60	con catene montate/gomme chiodate
CRESPELLANO	6	70-150	4x4	2,50-3,60	nei tratti di viabilità con pendenze superiori al 10%, i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere provvisti di catene montate/gomme chiodate
MONTEVEGLIO	6	85-180	4x4	2,50-3,60	con catene montate/gomme chiodate
SAVIGNO	10	85-180	4X4	2,50-3,60	con catene montate/gomme chiodate
ZONE SPECIALI ³	1	30-100	4X4	1,50-2,20	con catene montate - per viabilità con pavimentazioni speciali, es. porfido, è richiesto l'impiego di lame in gomma di tipo "vulkollan®"
Sommano n.	34				

AREA INTERVENTO (indicativa - fanno fede i percorsi indicati nelle cartografie allegate)	MEZZI SPARGISALE (quantità n°)	POTENZA TRATTORE/ MACCHINA OPERATRICE (potenza compresa tra Hp e Hp)	TRAZIONE	SPARGISALE (capacità di Carico q.li)	NOTE
BAZZANO	2	70-150	2x4 o 4x4	3-15	
CASTELLO DI SERRAVALLE	2	85-180	4x4	3-15	con catene montate/gomme chiodate
CRESPELLANO	2	70-150	2x4 o 4x4	3-15	nei tratti di viabilità con pendenze superiori al 10%, i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere provvisti di catene montate/gomme chiodate
MONTEVEGLIO	2	85-180	2x4 o 4x4	3-15	con catene montate/gomme

³Loc. Monteveglio: Oliveto, Abbazia; Loc. Castello di Serravalle: Serravalle;

					chiodate
SAVIGNO	3	85-180	4X4	3-15	con catene montate/gomme chiodate
ZONE SPECIALI	/	70-150	4X4	3-15	con catene montate/gomme chiodate
Sommano n.	11				

L'Appaltatore, a richiesta della Stazione appaltante, dovrà sempre garantire la contestuale disponibilità minima dei mezzi d'opera con operatore sia per lo sgombero neve che per i trattamenti antigelo (mezzi operativi in contestualità di intervento = n. 34+11= n. 45);

2. Dovranno altresì essere resi disponibili a richiesta della Stazione appaltante:

- a) n. 6 tra bob-cat e trattorini/turbine manuali (oltre a pale manuali) per consentirne l'utilizzo da parte del personale previsto nel Quadro economico - prestazioni a canone fisso (n° 6 persone), per lo sgombero neve su percorsi pedonali (marciapiedi) e/o ciclabili, nei vialetti di accesso agli uffici comunali e a scuole o asili, ecc.; tali mezzi d'opera dovranno avere una lama/turbina di larghezza non superiore ad 1 metro;
- b) n. 2 automezzi con conducente costituiti da autocarri/trattori con rimorchio aventi capacità di carico di 30/45m3 provvisti di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al loro impiego e alla circolazione su strade;
- c) n. 1 pala-escavatore (terna potenza > 70 hp) con conducente provvista di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al suo impiego;

L'Appaltatore dovrà sempre garantire la disponibilità di mezzi di riserva in grado di sostituire, per il tempo strettamente necessario alle riparazioni, eventuali mezzi d'opera non utilizzabili per guasti meccanici o altro qualsiasi altro impedimento.

Tutti i mezzi d'opera impiegati per i servizi richiesti dal presente appalto devono essere provvisti di ogni autorizzazione, omologazione e collaudo necessario al loro impiego e alla circolazione su strade;

Dopo 15 giorni dall'Aggiudicazione del presente appalto e comunque prima dell'inizio del Servizio i tecnici del Comune di Valsamoggia provvederanno alla stesura di un apposito verbale di presa visione dei mezzi e base operativa.

Si ricorda che l'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione e trasmettere alla Stazione appaltante nei termini da essa indicati quanto segue:

- a) individuazione dei mezzi di proprietà e/o in affitto e i relativi contratti d'uso e disponibilità del mezzo;
- b) copia fotostatica (leggibile) conforme all'originale della carta di circolazione (e dell'allegato tecnico) riportante l'indicazione da parte degli Uffici competenti (C.P.A. o Motorizzazione Civile) della possibilità per il mezzo di agganciare (e circolare) in uso temporaneo la lama sgombraneve e/o con lo spargisale⁴;
- c) ubicazione delle stazionamento di ciascun mezzo operativo;

Art. 53. Dotazione di sale - trattamento antighiaccio

La Ditta aggiudicataria ha l'onere di mantenere in perfette condizioni di transitabilità la rete stradale del comune di Valsamoggia ed è tenuta a prendere visione preventivamente dei percorsi e delle

⁴ il veicolo attrezzato per i servizi invernali deve essere assoggettato ad opportuna visita e prova da parte del C.P.A. o della Motorizzazione Civile per l'accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature sgombraneve e/o spargisale e sulla carta di circolazione del veicolo stesso, ovvero sul relativo allegato tecnico, sia riportata l'approvazione in tal senso nonché le relative prescrizioni per la circolazione da osservarsi in ambito operativo oltre al fatto di non poter usare carburante agevolato.

caratteristiche delle strade, onde istruire il proprio personale e poter quindi intervenire con celerità durante il servizio.

Il "trattamento antigelo" dovrà essere svolto mediante spargimento meccanico di sale marino industriale grezzo, secondo le indicazioni fornite della Stazione Appaltante. L'onere per **l'acquisto/fornitura**, stoccaggio, movimentazione del sale occorrente per garantire i servizi in appalto è a solo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria che dovrà pertanto disporre, ad inizio appalto, presso i propri centri di stoccaggio/deposito di un quantitativo complessivo iniziale di sale sfuso non inferiore a q.li 480 (*quattrocentottantaquintali*).

La ditta dovrà attrezzare 5 (cinque) o più centri di stoccaggio/deposito per il sale sul territorio di Valsamoggia in modo da ridurre e razionalizzare i tempi per il carico degli spargisale e la successiva operazione di spargimento del prodotto nell'ambito dei servizi affidati.

Le scorte andranno prontamente integrate per assicurare la buona riuscita del servizio. E' a carico dell'Appaltatore **ogni ulteriore necessità di fornitura di sale** qualora la quantità minima prevista ad inizio stagione non risulti sufficiente al completamento del servizio in appalto.

Nel prezzo di fornitura sono compresi gli oneri per il trasporto, carico, scarico e stoccaggio del prodotto nei depositi, la movimentazione con adeguata attrezzatura nei centri di deposito comprese le operazioni di carico del materiale negli spandisale, il personale occorrente e quant'altro necessario per consentire lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato compreso ogni altro onere non espressamente elencato.

Ogni onere per la fornitura franco depositi/magazzini dell'Appaltatore sarà remunerata mediante il prezzo al quintale indicato nell'elenco dei prezzi variabili (soggetti a ribasso di gara) del presente capitolato, sulla base dei quantitativi effettivamente utilizzati nell'ambito dello svolgimento del servizio di trattamento antigelo.

I depositi presso i quali la Ditta aggiudicataria ha in stoccaggio il sale antigelo e i magazzini/depositi presso i quali sono parcheggiati i mezzi d'opera utilizzati per i servizi del presente Capitolato dovranno essere accessibili per eventuali controlli campione anche da parte del personale del Comune e/o del RUP.

La Stazione appaltante, per mezzo del proprio personale, si riserva la facoltà di prelevare senza alcun preavviso campioni del materiale impiegato per il disgelo stradale (*sale marino o salgemma*) per le opportune verifiche da effettuarsi presso istituti di ricerca e controllo abilitati per verificarne la rispondenza alle caratteristiche del presente capitolato. Le spese per le operazioni predette e per le analisi, da effettuarsi presso laboratori autorizzati a scelta del committente, saranno a totale carico della Stazione Appaltante.

Sarà onere dell'Appaltatore del servizio, comunicare con congruo anticipo all'Incaricato del Servizio di Controllo e al RUP la necessità di acquisto di ulteriore sale antigelo (marino o salgemma) e acquisire dalla Stazione appaltante l'accettazione di idoneità del materiale acquistato per l'uso sulle viabilità oggetto dell'appalto.

Lo spargimento del sale dovrà di regola essere effettuato prevalentemente in periodo serale o notturno, affinché i mezzi preposti al servizio non subiscano inconvenienti legati al traffico circa la regolarità di marcia e al contempo per non arrecare danni agli utenti. Il trattamento antigelo dovrà essere eseguito anche sui marciapiedi antistanti gli edifici pubblici ed eventualmente in altre aree/zone indicate dall'Incaricato del Servizio di Controllo e/o dal RUP. L'Appaltatore per il tramite del "*Coordinatore d'esecuzione del Servizio*" dovrà garantire l'impiego di personale dotato di idonea attrezzatura e D.P.I. per spargimento manuale di sale (e, se necessario per lo spalamento manuale o meccanizzato delle neve o per il taglio rami/alberature pericolosi) in percorsi o zone diverse da quelle riportate nelle Tavole progettuali, a richiesta dell'Incaricato del Servizio di Controllo e/o del RUP.

Alla fine di ogni intervento, il *Coordinatore d'esecuzione del Servizio* dovrà consegnare all'Incaricato del Servizio di Controllo e/o al RUP per la verifica e l'approvazione, la lista della mano d'opera e dei mezzi impiegati nei vari servizi con l'indicazione delle ore lavorate che dovranno trovare riscontro nei tabulati forniti dal sistema GPS.

E' fatto obbligo tassativo alla Ditta aggiudicataria di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità degli interventi indipendentemente da quella tenuta dal RUP e di segnalare tempestivamente eventuali possibili eccedenze dall'importo contrattuale.

Caratteristiche del sale per trattamento antigelo accumulo su piazzale e/o in sacchi da 25 kg (*L'acquisto di sale in sacchi da 25 kg può essere effettuato dall'appaltatore solo se formalmente autorizzato, ad insindacabile discrezione, dalla Stazione Appaltante; diversamente procede ad acquistare sale sfuso o in sacconi (big-bags di volumetria superiore)*):

- d) cloruro di sodio NaCl - sale marino o salgemma con umidità non superiore al 4% e tenore di NaCl sul residuo secco non inferiore al 97,50% in peso, materiale proveniente da salina o da miniera, escluso qualsiasi prodotto o sottoprodotto di lavorazione industriale o chimica di granulometria compresa fra 0/5 mm con tolleranza fino a mm. 7 in quantità non superare al 5%;

Art. 54. Limite minimo della carreggiata da sgombrare

L'Appaltatore deve assicurare lo sgombero della neve in modo perfetto, il più possibile a raso della superficie stradale e con una larghezza che ricomprenda tutta la carreggiata stradale. In caso di strade bianche, la Ditta dovrà utilizzare ciabatte sulla lama al fine di evitare la rimozione del materiale inerte presente sulla viabilità.

Dovrà essere posta particolare attenzione nello svolgimento del servizio di sgombero neve nella viabilità principale, al fine di evitare accumuli di neve nelle intersezioni e limitare il disagio evitando gli accumuli di neve nelle aree di transito pedonale, davanti alle fermate del Trasporto pubblico, davanti ai cassonetti.

Art. 55. Suddivisione del territorio comunale

Per l'effettuazione del servizio di sgombero della neve il Comune di Valsamoggia è suddiviso in 34 zone, ogni zona comprende un "percorso" che sarà oggetto di intervento di un mezzo d'opera con lama.

Per il servizio di trattamento antigelo il territorio comunale è diviso in 11 zone, per ogni zona è individuato un "percorso" che sarà oggetto di intervento di un mezzo d'opera spargisale.

Per l'elenco delle viabilità, delle aree oggetto di intervento e quant'altro attinente ai servizi di cui al presente Capitolato si rimanda alla consultazione della Relazione tecnica illustrativa, delle Tavole grafiche e della restante documentazione facente parte del progetto di sgombero neve e trattamento antigelo.

Art. 56. Scioperi

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione.